

## I GIUDICI ONORARI MINORILI: RISORSA ATTUALE O RETAGGIO DEL PASSATO?

Carla Marcucci

Avvocato del Foro di Lucca e membro del Direttivo AIAF Toscana



### Premessa

L'AIAF ha sempre sostenuto la necessità di un'integrazione dei saperi e di una formazione multidisciplinare per trattare il diritto di famiglia, sia da parte dell'avvocato che da parte del giudice, consapevoli, come da sempre siamo stati, che il solo bagaglio giuridico non fosse da solo sufficiente per affrontare, gestire e risolvere questioni che riguardano la persona nel suo complesso, e quindi sia diritti che relazioni ed affetti.

L'impostazione dei nostri convegni, della rivista, dei Quaderni e più ancora il nostro modello formativo testimoniano, più di ogni parola, di questa nostra profonda convinzione e del costante confronto fra professionalità diverse che abbiamo sempre ricercato e promosso come risorsa irrinunciabile nel nostro operare professionale e nella nostra formazione.

È da questa premessa che desidero partire per interrogarci circa l'utilità della componente onoraria nei collegi dei Tribunali per i Minorenni e nella Sezione Minori delle Corti d'Appello e quindi circa l'opportunità del mantenimento della composizione mista di tali collegi in vista dell'auspicata riforma ordinamentale, sia che essa si concretizzi nella istituzione di Sezioni specializzate presso il Tribunale Ordinario o nella creazione del "Tribunale per la Famiglia", espressione questa certo molto generica, che non rende affatto il significato di tutte le questioni che tale organo giudiziario dovrebbe affrontare e risolvere.

### I vantaggi della presenza dei giudici onorari

Chi meglio di un giudice minorile dell'autorevolezza del presidente Fadiga potrebbe guidare l'avvocatura nel comprendere e individuare il significato della figura del giudice onorario per come essa è stata vissuta dall'interno del sistema, ossia da parte del collega togato?

Nell'*Elogio del giudice onorario scritto da un giudice togato*<sup>1</sup>, che il dott. Fadiga ha scritto in occasione del compimento dei settanta anni di attività dell'"altra metà" della giustizia minorile (nel 2004), la prima ragione di gratitudine verso la componente onoraria viene individuata in una sorta di vaccinazione contro le malattie professionali del giudice.

Il giudice onorario, infatti, avrebbe avuto il merito di ricordare a quello togato che il diritto non viene prima dell'uomo e che i soli codici non bastano per fare un buon giudice, come dire, forse, un antidoto al senso di onnipotenza del giurista.

Secondo Fadiga, quando ancora né il Ministero della Giustizia né il Consiglio Superiore della Magistratura pensavano alla formazione e alla specializzazione dei giudici minorili, i giudici onorari

<sup>1</sup> In *Minorigiustizia* 1/2006, 798 ss.

hanno insegnato ai colleghi togati l'importanza dell'ascolto e della comunicazione, il linguaggio per dialogare con la società civile, e in particolare con i giovani, l'importanza di farsi accettare e di non imporsi a priori, impedendo ai giudici togati di diventare giudici burocrati.

Ma soprattutto, fra i motivi di elogio ricordati dal presidente Fadiga, *last but not least*, colpisce questo: "Solo centottanta sono i giudici minorili togati in tutta Italia. Senza i giudici onorari, i tribunali per i minorenni dovrebbero chiudere entro ventiquattr'ore"<sup>2</sup>.

## I punti critici

Proseguendo con la segnalazione dei punti critici del ruolo degli onorari, il presidente Fadiga elenca le seguenti tipologie di tale giudice: il giudice onorario segretario del giudice o del presidente; il giudice onorario moglie del vip; il giudice onorario a vita; il giudice onorario che tace o acconsente sempre; il giudice onorario che non vuole giudicare ma limitarsi a dare pareri.

Se questi sono tutti difetti che attengono al modo di essere di certi giudici onorari, Luigi Fadiga segnala però come la più grave delle criticità il numero eccessivo di giudici onorari (attualmente il rapporto è di 3 onorari per 1 togato, ma il CSM può disporre l'aumento dell'organico su segnalazione di specifiche esigenze) perché questa sproporzione ha di fatto determinato un vero e proprio ruolo di supplenza degli onorari rispetto ai togati, così che ai primi vengono delegate anche le istruttorie civili dove gli aspetti giuridici sono prevalenti, pure con l'onere della verbalizzazione. Oggi noto che al gran numero degli onorari si è anche aggiunta la loro sostanziale "inamovibilità" dato che, convertendo in legge il decreto legge 29.12.2009 n. 193 recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, il Parlamento ha aggiunto l'art. 2 *bis* del seguente tenore: "Il secondo comma dell'art. 50 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per i giudici onorari del tribunale per i minorenni non sussistono limitazioni alla possibilità di conferma".

## Il tiro incrociato degli avvocati e dei politici

Anche il presidente Fadiga, che pure ritiene il bilancio fra pro e contro nettamente positivo, segnala la necessità di un rinnovamento della funzione del giudice onorario "... destinata altrimenti a scomparire sotto il tiro incrociato degli avvocati e dei politici" (nella XIV Legislatura il progetto Castelli prevedeva la soppressione dei Tribunali per i Minorenni e l'istituzione di sezioni specializzate presso i Tribunali e le Corti d'Appello a composizione esclusivamente togata, lasciando ai Tribunali per i Minorenni competenza nella sola materia penale, con partecipazione minoritaria dei giudici onorari nei collegi giudicanti. La Camera, però, deliberò di non procedere all'esame del disegno di legge per una pregiudiziale di costituzionalità proprio relativa al secondo comma dell'art. 31 della Costituzione).

Ma dal punto di vista dell'avvocatura quel bilancio può considerarsi così positivo?

Mi chiedo innanzitutto se le ragioni di positività indicate possano davvero apprezzarsi come elementi che depongono per la necessità di mantenere la componente onoraria nei termini attuali.

Non può sfuggire, infatti, che le ragioni per le quali è stato manifestato apprezzamento per il giudice onorario risiedono tutte nel ruolo di supplenza che lo stesso ha rivestito facendo qualcosa che sarebbe stato compito di altri fare, ossia:

1. la formazione del giudice togato, che è compito del CSM e non certo della componente onoraria;
2. lo svolgimento di attività non perché più adatta alle competenze del giudice onorario ma perché impedita al giudice togato dall'esiguo numero di magistrati di carriera.

<sup>2</sup> Ivi, 204.

I punti problematici evidenziati, d'altro canto, rappresentano una conferma dell'impressione che dall'esterno, come interlocutori, noi avvocati abbiamo del modo di porsi dell'onorario rispetto al togato.

Quante volte, di fronte ad una decisione palesemente ingiusta, lacunosa proprio per il difetto di attenzione alla peculiarità della fattispecie concreta e in relazione alla quale l'apporto del sapere non giuridico avrebbe dovuto essere massimo, ci siamo chiesti come difensori: *“Ma che ci stanno a fare i giudici onorari in Camera di Consiglio?”*; *“Che facevano mentre gli altri decidevano?”*; *“Avranno letto almeno le carte?”*.

Questa tendenza ad un atteggiamento di soggezione del giudice onorario al togato, ad un appiattimento del primo sull'impostazione e sulle decisioni del secondo è un'impressione che da sempre abbiamo avuto e che le raffigurazioni tipologiche del presidente Fadiga ci confermano.

Ma fra le indicazioni di quest'ultimo preziosissima è un'annotazione: l'imbarazzo della componente onoraria nell'assumere la responsabilità del decidere preferendo svolgere il ruolo improprio di consulente tecnico.

Questo imbarazzo lo ritroviamo apertamente confessato da alcuni giudici onorari<sup>3</sup>.

Quella del decidere è una delicatissima attività che certe professioni impongono, appunto quella del giudice, e altre rendono quasi impossibile, rappresentando una vera e propria contraddizione nei termini. Mi riferisco alle professioni dell'area psico-sociale dalla quale proviene la gran parte dei giudici onorari.

Come da sempre afferma il prof. Eligio Resta, è proprio dei giudici *“... dire l'ultima parola sui diritti”* senza pensare di poter impersonare la giustizia in senso aristotelico.

Ma proprio questa attitudine/capacità – di attribuire ragioni e torti – potrà mai appartenere ad un buon psicologo che per formazione professionale è portato proprio a non giudicare ma a capire sempre le ragioni di ogni atto umano, anche il più singolare, anche il meno legittimo?

La dott.ssa Roberta Bommassar, già g.o. presso il Tribunale per i Minorenni di Trento, nota *“A questo proposito si deve dire che se c'è una disposizione relazionale che uno psicologo è indotto a non assumere riguarda proprio la tendenza al giudizio. La formazione degli psicologi, in particolare gli psicoterapeuti, è tutta tesa a sollecitare in questo professionista una ‘sospensione del giudizio’, considerata condizione sine qua non per poter stabilire un'alleanza terapeutica indispensabile per fare un lavoro di counseling o terapeutico”*<sup>4</sup>.

Ad uno psicologo, ad uno psicoterapeuta non possiamo chiedere di rispondere utilizzando la categoria vero/falso, ma semmai quella di verosimile e coerente tanto che, ad esempio, in tema di abuso l'ipotesi di esso può essere valutata dall'esperto di scienze umane solo in termini di compatibilità.

Ma allora, nell'accostare lo psicologo al magistrato nel momento decisionale e con pari poteri, non stiamo forse chiedendo ai giudici onorari di assumere un ruolo che non può essere il loro?

E se così è, non abbiamo collocato questi esperti in una posizione e in un luogo che sono in conflitto con la natura della loro specifica competenza imponendo loro una flessibilità di identità e un fare/essere professionale impossibile? E così facendo non abbiamo svilito la loro figura e anche il loro possibile apporto rendendoli alla fine giudici di serie B?

## Il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa

Se il collegio misto mette in condizioni di imbarazzo lo stesso suo componente onorario, altrettanti e non meno gravi problemi esso pone al difensore il quale si trova ad affrontare il giudizio certamente *“ad armi non pari”*, per quanto multidisciplinare e profonda possa essere la sua formazione.

<sup>3</sup> Ad esempio, Laura Operti, *Al Tribunale per i minorenni tristezza e speranza: riflessioni di un giudice onorario*, in *Minorigiustizia*, 1/2006, 208, e Marco Cesaracci che scrive di una *“modesta scissione del ‘sé’ professionale”* per rappresentare la doppia natura del giudice onorario, in *La variabile deontologica nella formazione del giudice onorario*, in *Quaderno AIAF* 1/2009, 121.

<sup>4</sup> Bommassar, *Giudici onorari, consulenze tecniche, psicologia nella giustizia minorile*, in *Minorigiustizia*, 1-2, 2002.

Per spiegare meglio quanto intendo affermare richiamerò, per evidenziarne le differenze, quanto avviene durante il corso delle operazioni peritali.

La funzione del consulente tecnico nei giudizi civili risulta dall'art. 61 c.p.c. il quale prevede che il giudice possa farsi assistere da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica *“per il compimento di singoli atti o per tutto il processo”*. In sostanza si tratta di un ausiliare con la funzione di collaboratore *“a latere”* del giudice.

Ma l'equilibrio della posizione della difesa durante tutte le operazioni peritali è garantita dal fatto che *“Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei propri difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto e a voce, osservazioni e istanze”* (art. 194 u.c. c.p.c.); *“Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta. Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa”* (art. 195 c.p.c.); *“Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori”* (art. 197 c.p.c.); *“Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente di parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche”* (art. 201 c.p.c.).

È dunque espressamente previsto che in ogni momento del giudizio in cui sia richiesta la presenza del consulente d'ufficio per valutare aspetti tecnici, la parte abbia la facoltà di far presenziare anche il proprio consulente al fine di esporre il proprio punto di vista tecnico su tali aspetti<sup>5</sup>.

Non solo: le questioni di carattere tecnico ma di natura non giuridica vengono analiticamente esposte attraverso la formulazione del quesito posto al Ctu al quale questi deve rispondere dettagliatamente e analiticamente attraverso la predisposizione di corrispondenti argomentazioni e conclusioni.

Niente di tutto questo avviene quando della trattazione di tali aspetti non giuridici si occupa il giudice onorario davanti al quale parte e difensore compaiono del tutto ignari degli aspetti che lo stesso vorrà indagare e riferire in fase decisionale, e privi di qualsiasi difesa tecnica specifica.

Di fronte al g.o., come descritto abitualmente silente, la parte è completamente indifesa e, anzi, il clima spesso *“amichevole”*, che tale giudice imprime alle udienze istruttorie che conduce, può stimolare improprie aspettative delle parti che quasi sempre si traducono in altrettante delusioni, spesso conseguenti anche alla pessima (dal punto di vista del giurista) verbalizzazione dell'udienza stessa.

Questo *“cripto consulente tecnico”* – che opera senza dover rispettare il principio del contraddittorio e senza declinare la sua vera natura – rimane sostanzialmente un personaggio muto di cui la difesa può intuire ma non conosce il pensiero e rispetto al quale quindi non è in condizione di contrapporre un argomentare tecnico in un vero e proprio contraddittorio.

Del resto tale aspetto problematico non è sfuggito alla parte dei giudici onorari più sensibili alle necessità del giusto processo<sup>6</sup> ma certo esso non può essere risolto con la *“scriminante”* del *“prevalente interesse del minore”* che svuoterebbe di senso l'operatività indiscussa, anche se ancora solo sulla carta, del giusto processo stesso rispetto ai procedimenti minorili.

<sup>5</sup> Cataldi e Scarafoni, *Il consulente tecnico nel processo civile*, Milano, 1998, 111.

<sup>6</sup> Santini, *Il ruolo del giudice onorario minorile*, in [www.minoriefamiglia.it](http://www.minoriefamiglia.it)

## Lo stato attuale e le ipotesi di riforma, ordinamentale e non

Coloro che ritengono indispensabile la presenza della componente onoraria nell'ambito del TM e delle sezioni minori delle Corti d'Appello basano il loro assunto sulla specializzazione che i "giudici esperti" darebbero ai relativi collegi e ritengono che tale componente, per lo stesso motivo, andrebbe mantenuta anche in ipotesi di riforma ordinamentale.

Innanzitutto credo sia necessario interrogarsi sul punto operando alcuni "distinguo" in relazione all'oggetto del giudizio.

Ad esempio, che dire dei procedimenti *ex art. 317 bis c.c.*, ossia di tutti quei casi in cui il Tribunale per i Minorenni, quale giudice di primo grado, e la Corte d'Appello, quale giudice di secondo grado, devono pronunciarsi circa la regolamentazione di affidamento, domiciliazione e frequentazione dei figli e conseguenti obblighi contributivi rispetto al sempre maggiore numero delle famiglie di fatto che a loro si rivolgono?

Perché certo non vi sono alternative: o si deve considerare che i figli legittimi sono "figli di un dio minore" e non hanno diritto ad un giudice specializzato quando un giudice decide del loro futuro nell'ambito delle separazioni e dei divorzi dei loro genitori o sono i figli naturali ad essere più sfortunati, a subire non solo l'intervento invasivo di servizi sociali e di unità operative di psicologia ma anche la decisione di giudici esperti, senza che i loro genitori vedano peraltro rispettato il principio del contraddittorio.

Ciò che certamente non ha senso è la differente regolamentazione delle due situazioni, perché sempre di figli si tratta e non si vede perché l'una o l'altra delle due categorie debba avere qualcosa di più o di meno, comunque qualcosa di sostanzialmente e profondamente diverso.

Questa situazione è talmente e palesemente paradossale che non necessita di interventi particolarmente complessi per individuare una soluzione che porti una maggiore parificazione fra filiazione naturale e legittima, ancora lontana dal realizzarsi nonostante le affermazioni di principio che sembrano non tener conto di dati normativi di tutt'altro tenore ancora esistenti e ribaditi anche da pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale.

Basterebbe che venisse approvato il testo unificato accolto in commissione giustizia al Senato per i disegni di legge n. 1211 e 1412 "*Modifica alla disciplina in materia di potestà genitoriale e filiazione naturale*" che prevede l'abrogazione dell'art. 317 *bis* del codice civile e la modifica dell'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie così che la competenza per le questioni predette relative ai figli naturali rientrasse in quella generale del Tribunale ordinario.

Come nell'ambito del contenzioso relativo alla famiglia legittima, anche per quella naturale il Tribunale ordinario potrà avvalersi di tutti gli apporti tecnici, ivi compresa la CtU, in base alla complessità e incertezza del caso, nel pieno rispetto del contraddittorio.

Per le altre materie civili, attualmente decise dal Tribunale per i Minorenni, rimane il dubbio se vi sia garanzia di maggiore tutela per i diritti coinvolti nella decisione adottata da parte di collegi misti o se tale tutela possa essere maggiore se individuata nei modi tradizionali propri della giustizia ordinaria.

Questo è l'interrogativo che il Congresso dell'AIAF dovrà porsi facendo tesoro dell'occasione assembleare quale momento più adatto ad individuare una linea dell'associazione sui temi delle grandi riforme. L'AIAF, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2009, nell'esprimersi a favore di una riforma che garantisse la presenza del nuovo ufficio giudiziario sul territorio, secondo l'attuale competenza del Tribunale ordinario, ha già articolato una differenziazione fra i procedimenti *de potestate*, da un lato, e tutti gli altri, dall'altro, prevedendo la presenza della componente onoraria solo per i primi.

A mio parere l'argomento merita un maggiore approfondimento e una particolare attenzione anche al settore penale minorile, in relazione al quale probabilmente le ragioni di integrazione dei saperi in più momenti del processo sono maggiori.

Ma sia in relazione ai procedimenti *de potestate* che per i procedimenti penali minorili dovremo interrogarci circa le modalità della presenza della componente onoraria, se con funzioni decisionali

o meramente consultive, ipotesi quest'ultima che mi pare più adatta alla natura dei saperi diversi dal giuridico e al rispetto delle regole, in primo luogo del principio del contraddittorio, che dovrebbe comunque essere garantito.

Nell'affrontare il tema non dovremo dimenticare che l'autorità giudiziaria risultante dalla riforma ordinamentale dovrà occuparsi della persona e delle relazioni familiari della stessa e quindi dovrà decidere in ordine ai diritti della persona, "dalla culla alla tomba", per usare un'espressione mutuata dal mondo giuslavoristico.

Non solo persone minorenni, dunque, ma anche anziani, malati, morenti.

In quest'ottica la previsione di "*cultore di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia o psicologia*" quale requisito che il "*cittadino benemerito dell'assistenza sociale*" dovrebbe possedere per aspirare a divenire giudice onorario sarebbe quanto meno riduttiva perché insufficiente a coprire le numerose ulteriori diverse aree in cui vi è bisogno di competenze tecniche.

Francamente oggi appare anche superato il concetto stesso di "*cultore*" delle materie indicate che non presuppone necessariamente il possesso di diploma di laurea, pur se il medesimo costituisce titolo preferenziale come ha specificato la circolare del CSM n. P 4771 del 21.02.2007 *Criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minori per il triennio 2008-2010*<sup>7</sup>.

## Il nuovo "giudice della persona" e la giustizia mite

Da una parte di autorevoli rappresentanti della giustizia minorile (togata) da alcuni anni si parla di "giustizia mite" individuando nella mitezza il principio cardine al quale il giudice della persona dovrebbe ispirarsi nel decidere e nella mediazione lo strumento per instaurare un dialogo tra i soggetti coinvolti nel procedimento teso a realizzare soluzioni consensuali anziché autoritarie.

In Italia il propulsore di questa impostazione, tesa alla condivisione del provvedimento giudiziario tra chi lo adotta e chi tradizionalmente lo subisce, è stato Francesco Paolo Occhiogrosso – già presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari e attualmente presidente del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza –, che recentemente ha pubblicato anche un *Manifesto per una giustizia minorile mite* (F. Angeli, 2009) ma che già in passato aveva elaborato il suo pensiero attraverso vari articoli<sup>8</sup>.

Ma è già dal 19.12.2003 che a Parigi è stata costituita, presso la Corte di Cassazione francese, l'associazione Groupement des Magistrats pour la Médiation, conosciuta con l'acronimo GEMME, che raccoglie membri provenienti da 12 paesi, fra i quali l'Italia, la cui sezione ha sede presso la Corte di Cassazione a Roma e che si propone di promuovere questa mitezza giurisdizionale.

L'approccio culturale che è presupposto a questa impostazione risulta essere quello di un giudice deputato, più che alla soluzione dei conflitti tra soggetti portatori di diritti, alla protezione della persona stessa e (alla conservazione) delle sue relazioni, e quindi un giudice che svolge una funzione di politica sociale.

Ma se così è, siamo ancora una volta in alto mare, nella confusione che la giustizia minorile ha sempre fatto fra amministrazione e giurisdizione, fra l'intervento di chi deve gestire un problema del cittadino, e possibilmente risolverlo senza che esso giunga a concretizzarsi in questione da portare all'autorità giudiziaria, e l'intervento di chi deve invece decidere.

Non vi è dubbio che per adottare la migliore decisione possibile il giudice debba essere adeguatamente formato, con strumenti non solo giuridici che devono fare parte del suo personale bagaglio, non dipendente dai colleghi "esperti". Questa formazione interdisciplinare consentirà al giudice di ascoltare e comunicare in modo adeguato, gli renderà più facile porsi in modo empatico verso le parti e lo renderà capace di sollecitare, nei momenti opportuni e con le modalità più ap-

<sup>7</sup> In [www.csm.it/circolari/070221](http://www.csm.it/circolari/070221)

<sup>8</sup> Occhiogrosso, *La mediazione nella giustizia minorile*, in *Minorigiustizia*, 1/2008, 161 e *Il cammino della mediazione*, in *Minorigiustizia*, 1/2005, 12.

proprie, una soluzione bonaria. Queste capacità dovrebbero essere proprie non solo del futuro giudice della persona ma anche dell'attuale giudice minorile e del giudice ordinario che si occupa di relazioni familiari, di persone e di minori.

Ma questo non deve voler dire fare il mestiere di altri e diventare un giudice "mite".

In una società moderna dovrebbero esistere momenti, luoghi e persone diverse dal giudice, che si pongono l'obiettivo di promuovere soluzioni concordate nel perseguimento del sostanziale interesse della persona.

Questa dovrebbe rappresentare una priorità per l'amministrazione pubblica e per gli assessorati al servizio della persona, della famiglia, dell'infanzia.

Il tentativo di raggiungere una soluzione concordata, oltre a rappresentare un dovere deontologico per l'avvocatura tutta quanta, rappresenta la sfida quotidiana dell'avvocatura che opera nel settore del diritto di famiglia e minorile, i cui sforzi sono indirizzati in primo luogo proprio alla ricerca di soluzioni non in termini di vincitori *versus* vinti, ma di sistemazioni transattive in cui tutte le persone coinvolte possano trovare soddisfazione e riconoscersi.

Gli studi legali sono altro rispetto alle aule di giustizia, e noi avvocati, nel consigliare le persone che assistiamo, possiamo fare molto di più e di diverso rispetto ad un giudice che potrà "solo" decidere.

Possiamo infatti aiutare le parti a ritrovare in loro stesse quel senso di giustizia che i fatti della vita qualche volta tendono a far smarrire portando a delegare ad altri, un terzo – il giudice –, il potere di decidere.

Ma se non riusciamo in questo tentativo, che deve sempre essere effettuato, dobbiamo rivolgerci, per la tutela dei diritti, a quel terzo che non potrà sottrarsi a tale compito e dovrà assumersi la responsabilità e il peso della decisione, anche a rischio di scontentare tutti.

Mi pare che il giudice, nella prospettiva di una giurisdizione mite, tenda a sottrarsi alla sua insostituibile funzione decisoria per rappresentarsi come una sorta di compositore di conflitti attraverso l'arte della persuasione e la trasmissione della cultura della pace.

Ma forse non è il Tribunale il luogo più adatto nel quale insegnare la cultura della pace, che dovrebbe trovare terreno più congeniale e fertile in famiglia, a scuola, nella società civile.

